

CIR: Regolamento sugli impianti a fune (Regolamento (UE) 2016/424), spiegato

Il regolamento sugli impianti a fune disciplina sottosistemi e componenti di sicurezza sul mercato UE e i nuovi impianti per il trasporto di persone: analisi di sicurezza, organismo notificato, marcatura CE e obblighi per fabbricanti, importatori e responsabile dell'impianto. Si applica dal 21 aprile 2018; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 dal 29 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 11 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2016/424	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	20 aprile 2016	Si applica dal	21 aprile 2018
Modificato da	Regolamento (UE) 2024/2748	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare il regolamento per sottosistemi e componenti di sicurezza ai sensi dell'articolo 39, che richiama ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021 (il regolamento figura al punto 61 dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020), mentre l'autorizzazione, la messa in servizio e l'esercizio degli impianti veri e propri sono procedimenti nazionali ai sensi degli articoli 5, 9 e 10.

Date principali

9 marzo 2016	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (UE) 2016/424, che sostituisce la direttiva 2000/9/CE con un regolamento direttamente applicabile, allineato al nuovo quadro legislativo	titolo e formula di firma dopo l'art. 48
31 marzo 2016	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, GU L 81 del 31 marzo 2016, pagina 1	intestazione del testo consolidato
20 aprile 2016	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione	art. 48(1)
21 ottobre 2016	Si applicano gli articoli da 22 a 38 (notifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi notificati) e l'articolo 44 (procedura di comitato), in modo che gli organismi potessero essere notificati prima della data principale di applicazione	art. 48(2)(a)
21 marzo 2018	Si applica l'articolo 45(1): entro questa data gli Stati membri devono aver stabilito le norme sulle sanzioni e averle notificate alla Commissione	art. 45(1) e art. 48(2)(b)
21 aprile 2018	Il regolamento si applica integralmente e la direttiva 2000/9/CE è abrogata; i sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi alla direttiva e immessi sul mercato prima di questa data, e gli impianti conformi alla direttiva e installati prima di questa data, possono ancora essere messi a disposizione o entrare in servizio, e i certificati e le decisioni di approvazione rilasciati per i componenti di sicurezza ai sensi della direttiva restano validi	art. 46, art. 47 e art. 48(2)
1 gennaio 2022	Entra in vigore l'ordinanza danese n. 2517 del 14 dicembre 2021 sugli impianti a fune (bekendtgørelse), che sostituisce l'ordinanza n. 211 del 14 marzo 2018: il committente dei lavori (bygherren) è il responsabile dell'impianto e presenta domanda di approvazione alla Sikkerhedsstyrelsen prima della messa in servizio; le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere in danese	§ 5, § 6, § 8 e § 14
28 novembre 2024	Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: all'articolo 3 sono aggiunte le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno, ed è inserito il capo Va (articoli da 43 bis a 43 sexies) sulle procedure di emergenza	art. 2 e art. 7
29 maggio 2026	Si applicano le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748	art. 7
30 maggio 2026	Entra in vigore l'ordinanza danese n. 490 del 28 maggio 2026: in tutta l'ordinanza n. 2517 sugli impianti a fune «Sikkerhedsstyrelsen» è sostituita da «Erhvervsstyrelsen», l'ordinanza è riancorata alla legge sui prodotti (lovbekendtgørelse n. 22 dell'8 gennaio 2026, § 37, stk. 3 e 4), la nota a piè di pagina è aggiornata con il regolamento (UE) 2024/2748 e un nuovo § 8, stk. 2, impone che un sottosistema o un componente di sicurezza coperto da	§ 1, nr. 1–4, e § 2

un'autorizzazione estesa ai sensi dell'articolo 43 quater,
paragrafo 2, riporti, in modo chiaro e in danese o inglese,
l'indicazione che è immesso sul mercato come bene
rilevante per la crisi

Fabbricante (compresi i titolari di marchio, gli installatori che incorporano componenti propri e i rappresentanti autorizzati che agiscono per conto di un fabbricante)

- Assicurarsi che i sottosistemi e i componenti di sicurezza che si immettono sul mercato o si incorporano in un impianto a fune siano progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali dell'allegato II, tra cui il dimensionamento per tutte le sollecitazioni prevedibili, l'assemblaggio sicuro, l'integrità dei componenti di sicurezza in modo che il loro guasto sia altamente improbabile, la protezione antincendio e contro i fulmini, i dispositivi di sicurezza, la manutenibilità e i requisiti specifici per funi, azionamenti, freni, veicoli e dispositivi di traino. art. 6, art. 11(1) e allegato II
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato VIII (descrizione generale, disegni e schemi, le norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, calcoli di progetto e rapporti di prova, una copia delle istruzioni e, per i sottosistemi, le dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza incorporati) e sottoporre il sottosistema o il componente di sicurezza a una delle procedure dell'articolo 18: esame UE del tipo (Modulo B, allegato III) combinato con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo D, allegato IV) o sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (Modulo F, allegato V), verifica dell'unità (Modulo G, allegato VI), oppure garanzia totale di qualità più esame del progetto (Modulo H1, allegato VII); ogni percorso prevede l'intervento di un organismo notificato. art. 11(2), art. 18 e allegati da III a VIII
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato VIII: una descrizione generale, disegni e schemi, le norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, calcoli di progetto e rapporti di prova, una copia delle istruzioni e, per i sottosistemi, le dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza incorporati. art. 11(2) e allegato VIII
- Prima di immettere il sottosistema o il componente di sicurezza sul mercato, sottoporlo a una procedura dell'articolo 18: esame UE del tipo (Modulo B) con Modulo D o F, verifica dell'unità (Modulo G) oppure garanzia totale di qualità più esame del progetto (Modulo H1); ogni percorso prevede l'intervento di un organismo notificato. art. 11(2), art. 18 e allegati da III a VII
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IX, con gli elementi del modulo utilizzato, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato o messo a disposizione, e redigerla come dichiarazione unica se anche altri atti dell'Unione ne richiedono una; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione. art. 11(2), art. 19, art. 21 e allegato IX
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IX con gli elementi del modulo utilizzato, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro e redigerla come dichiarazione unica se anche altri atti dell'Unione ne richiedono una.
art. 11(2), art. 19 e allegato IX
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile prima di immettere il sottosistema o il componente di sicurezza sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione. art. 11(2) e art. 21
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 30 anni dalla data in cui il sottosistema o il componente di sicurezza è stato immesso sul mercato, insieme alla documentazione del modulo (certificato di esame UE del tipo, approvazioni del sistema di qualità, certificati di conformità) per lo stesso periodo.
art. 11(3), allegato III, punto 9, allegato IV, punto 6, allegato V, punto 4.2, allegato VI, punto 3.2, e allegato VII, punto 6
- Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o specifiche tecniche di riferimento, e, se i rischi lo

giustificano, sottoporre a prove a campione i sottosistemi e i componenti di sicurezza messi a disposizione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informando i distributori di tale monitoraggio. art. 11(4)

- Garantire la conformità della produzione in serie del sottosistema o del componente di sicurezza, tenendo conto delle modifiche della sua progettazione o delle sue caratteristiche e delle norme armonizzate o specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità. art. 11(4)
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i sottosistemi e i componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. art. 11(4)
- Contrassegnare ogni sottosistema o componente di sicurezza con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per utenti e autorità, oppure sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento se le dimensioni o la natura non lo consentono; corredarlo di una copia della dichiarazione di conformità UE (è sufficiente una copia per lotto o per consegna a un unico operatore o utente) e di istruzioni e informazioni di sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro, che in Danimarca è il danese.

art. 11(5), art. 11(6) e art. 11(7); § 8

- Contrassegnare ogni sottosistema o componente di sicurezza con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per utenti e autorità, oppure sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento se le dimensioni o la natura non lo consentono. art. 11(5) e art. 11(6)
- Corredare ogni sottosistema o componente di sicurezza di una copia della dichiarazione di conformità UE; è sufficiente una copia per lotto o per consegna a un unico operatore o utente. art. 11(7)
- Fornire con ogni sottosistema o componente di sicurezza istruzioni e informazioni di sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro, che in Danimarca è il danese. art. 11(7); § 8
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile all'autorità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 11(8) e art. 11(9)
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 11(8)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 11(9)
- Essere in grado di identificare, per 30 anni, ogni operatore economico che ha fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e ogni operatore economico e responsabile di un impianto a fune a cui lo si è fornito; se si designa un rappresentante autorizzato, conferirgli un mandato scritto che comprenda almeno la conservazione della dichiarazione e della documentazione tecnica per 30 anni, la fornitura di

informazioni su richiesta e la cooperazione con le autorità, mentre gli obblighi di progettazione e fabbricazione e la redazione della documentazione tecnica restano a carico del fabbricante. art. 12 e art. 16

- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 30 anni, ogni operatore economico che ha fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e ogni operatore economico e responsabile di un impianto a fune a cui lo si è fornito. art. 16
- Se si designa un rappresentante autorizzato, conferirgli un mandato scritto che comprenda almeno la conservazione della dichiarazione di conformità UE e della documentazione tecnica per 30 anni, la fornitura di informazioni su richiesta e la cooperazione con le autorità; gli obblighi di progettazione e fabbricazione e la redazione della documentazione tecnica restano a carico del fabbricante. art. 12

Importatore

- Immettere sul mercato solo sottosistemi e componenti di sicurezza conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell'articolo 18, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito la dichiarazione di conformità UE, le istruzioni, le informazioni di sicurezza e gli altri documenti richiesti, e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato i prodotti non conformi e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. art. 13(1) e art. 13(2)
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per utenti e autorità, e mantenere accessibile e aggiornato l'eventuale sito web indicato. art. 13(3)
- Assicurarsi che il sottosistema o il componente di sicurezza sia corredato di istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese. art. 13(4); § 8
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.
art. 13(5) e art. 13(6)
- Finché un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali.
art. 13(5)
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i sottosistemi e i componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. art. 13(6)
- Se un sottosistema o un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 13(7)
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 30 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 30 anni i propri fornitori e clienti.
art. 13(8), art. 13(9) e art. 16
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 30 anni dall'immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 13(8)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 13(9)
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 30 anni, ogni operatore economico che ha fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e ogni operatore economico e responsabile di un impianto a fune a cui lo si è fornito. art. 16
- Se si immette sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o se ne modifica uno già presente sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 11. art. 15

Distributore (grossista, commerciante o rivenditore)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un sottosistema o un componente di sicurezza, verificare che rechi la marcatura CE e sia corredato di una copia della dichiarazione di conformità UE, delle istruzioni, delle informazioni di sicurezza e degli altri documenti richiesti nella lingua dello Stato membro, e che fabbricante e importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione i prodotti non conformi e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio.

art. 14(1) e art. 14(2)

- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali dell'allegato II finché il prodotto è sotto la propria responsabilità. art. 14(3)
- Se un sottosistema o un componente di sicurezza messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.

art. 14(4)

- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 30 anni i propri fornitori e gli operatori economici e i responsabili degli impianti a cui si è fornito il prodotto.

art. 14(5) e art. 16

- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti messi a disposizione. art. 14(5)
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 30 anni, ogni operatore economico che ha fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e ogni operatore economico e responsabile di un impianto a fune a cui lo si è fornito. art. 16
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un sottosistema o un componente di sicurezza in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 15

Responsabile dell'impianto a fune (in Danimarca il committente dei lavori, bygherren)

- Eseguire, o far eseguire, un'analisi di sicurezza dell'impianto previsto che copra tutte le modalità di esercizio contemplate, segua un metodo riconosciuto o consolidato, rifletta lo stato dell'arte e la complessità dell'impianto, tenga conto dell'ambiente locale e delle situazioni più sfavorevoli, copra tutti gli aspetti di sicurezza della progettazione, della costruzione e della messa in servizio e individui i rischi noti dall'esperienza passata, compresi i dispositivi di sicurezza e il loro comportamento a prova di guasto, ridondante o valutato. art. 8(1), art. 8(2) e art. 8(3)
- Utilizzare l'analisi di sicurezza per redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose, le misure previste per affrontarli e l'elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da incorporare, e registrare il risultato in un rapporto di sicurezza. art. 8(4) e art. 8(5)
- Presentare all'autorità che autorizza l'impianto il rapporto di sicurezza, le dichiarazioni di conformità UE e gli altri documenti di conformità per i sottosistemi e i componenti di sicurezza, nonché la documentazione sulle caratteristiche dell'impianto, comprese le limitazioni di esercizio e tutti i dettagli per l'assistenza, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione, e conservarne una copia presso l'impianto; in Danimarca il committente dei lavori invia il rapporto di sicurezza, la dichiarazione di conformità UE, gli altri documenti di conformità e la documentazione sulle caratteristiche dell'impianto all'Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen prima del 30 maggio 2026) al più tardi all'inizio dei lavori e ottiene l'approvazione prima che l'impianto sia messo in uso; il rapporto di sicurezza, la dichiarazione e gli altri documenti di conformità devono essere in danese o in inglese. art. 9(1) e art. 9(2); § 6; § 1, nr. 3
- Se sono modificate caratteristiche importanti, sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto esistente in modo tale da richiedere una nuova autorizzazione, assicurarsi che la modifica e le sue ripercussioni sull'impianto nel suo complesso soddisfino i requisiti essenziali dell'allegato II; in Danimarca ogni modifica significativa (ampliamento, smontaggio, spostamento o qualsiasi modifica che incida sulla costruzione, sulle caratteristiche di sicurezza o sul profilo di sicurezza) richiede una nuova approvazione dell'Erhvervsstyrelsen, mentre le modifiche minori che mantengono l'estensione e l'integrità dell'impianto, in modo che continui a rispettare le norme in vigore all'epoca della sua costruzione originaria, non la richiedono. art. 9(3); § 7; § 1, nr. 3
- Esercizio dell'impianto solo alle condizioni indicate nel rapporto di sicurezza, con personale qualificato e risorse adeguate, un manuale di istruzioni nella lingua dello Stato membro in cui l'impianto è costruito e intervalli di ispezione dei componenti di sicurezza chiaramente indicati; lo Stato membro che accerti che un impianto autorizzato può mettere in pericolo persone o beni ne limita o vieta l'esercizio.
art. 10 e allegato II, punti 2.6.3, 7.1.1 e 7.1.2
- Montare come ricambi solo componenti di sicurezza che soddisfino i requisiti essenziali e interagiscano senza problemi con le altre parti dell'impianto, e aspettarsi che ogni fornitore sia in grado di indicare il responsabile come destinatario dei propri sottosistemi e componenti di sicurezza per 30 anni.
art. 16(b) e allegato II, punto 2.6.4
- Eseguire, o far eseguire, un'analisi di sicurezza dell'impianto a fune previsto che tenga conto di tutte le modalità di esercizio contemplate, segua un metodo riconosciuto o consolidato, rifletta lo stato dell'arte e la complessità dell'impianto, tenga conto dell'ambiente locale e delle situazioni più sfavorevoli, copra tutti gli aspetti di sicurezza della progettazione, della costruzione e della messa in servizio, consenta di individuare, in base all'esperienza passata, i rischi che possono presentarsi durante l'esercizio e comprenda i dispositivi di sicurezza e i loro effetti sull'impianto. art. 8(1), art. 8(2) e art. 8(3)
- Utilizzare l'analisi di sicurezza per redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose, le misure previste per affrontarli e l'elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da incorporare, e registrarne il risultato in un rapporto di sicurezza. art. 8(4) e art. 8(5)

- Presentare all'autorità o all'organismo che autorizza l'impianto il rapporto di sicurezza, le dichiarazioni di conformità UE e gli altri documenti di conformità per i sottosistemi e i componenti di sicurezza, nonché la documentazione sulle caratteristiche dell'impianto, comprese le condizioni e le limitazioni di esercizio e tutti i dettagli per l'assistenza, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione; in Danimarca il committente dei lavori li invia all'Erhvervsstyrelsen al più tardi all'inizio dei lavori, i primi tre in danese o in inglese, e ottiene la sua approvazione prima che l'impianto sia messo in uso.

art. 9(2), prima e seconda frase; § 6; § 1, nr. 3

- Conservare presso l'impianto a fune una copia del rapporto di sicurezza, delle dichiarazioni di conformità UE, degli altri documenti di conformità e della documentazione sulle caratteristiche dell'impianto.

art. 9(2), ultima frase

- Se sono modificate caratteristiche importanti, sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto esistente in modo tale da richiedere una nuova autorizzazione per la messa in servizio, ottenere tale autorizzazione per una modifica che, con le sue ripercussioni sull'impianto nel suo complesso, soddisfi i requisiti essenziali dell'allegato II; in Danimarca ogni modifica significativa (un ampliamento, uno smontaggio, uno spostamento o qualsiasi altra modifica che incida sulla costruzione, sulle caratteristiche di sicurezza o sul profilo di sicurezza) richiede una nuova approvazione dell'Erhvervsstyrelsen, mentre le modifiche minori che mantengono l'estensione e l'integrità dell'impianto non la richiedono. art. 9(3); § 7; § 1, nr. 3

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e della normativa nazionale adottata in base ad esso da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e possono essere inasprite in caso di recidiva, e le norme dovevano essere notificate alla Commissione entro il 21 marzo 2018. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i sottosistemi e i componenti di sicurezza che presentano un rischio per persone o beni, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; i prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo, e gli Stati membri limitano o vietano l'esercizio di un impianto autorizzato che metta in pericolo persone o beni. Le non conformità formali, come la marcatura CE o il numero dell'organismo notificato mancanti o apposti in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo. In Danimarca l'ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021 sugli impianti a fune, come modificata dall'ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026, punisce con una multa, salvo che altre norme prevedano una pena più severa, chiunque metta in uso un impianto o incorpori sottosistemi o componenti di sicurezza in violazione del § 3, metta a disposizione sottosistemi o componenti di sicurezza in violazione del § 4, violi i requisiti linguistici danesi del § 8 o non presenti la domanda di approvazione per la messa in servizio richiesta dai §§ 6 e 7. Per le violazioni dei §§ 3, 4 e 8 la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti: la violazione ha creato un pericolo per la sicurezza o la salute, ha causato un incidente con lesioni gravi o morte, costituisce recidiva, è stata commessa nell'ambito di una violazione sistematica a scopo di lucro, oppure l'operatore ha tentato di aggirare o eludere il controllo dell'autorità di controllo; inoltre le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese. L'Erhvervsstyrelsen, che nel gennaio 2026 ha assorbito la Sikkerhedsstyrelsen e gestisce il suo dipartimento Markedsovervågning, è l'autorità di controllo ai sensi della legge danese sui prodotti, che elenca il regolamento sugli impianti a fune al § 2, stk. 1, nr. 39, e il cui § 37, stk. 3 e 4, è la base di tali sanzioni.

art. 10(2), art. 40, art. 42, art. 43 e art. 45; § 13; §§ 1 og 2; § 2, stk. 1, nr. 39, § 9 e § 37

Lista di controllo

- 1. Verificare che l'impianto sia progettato per il trasporto di persone a trazione a fune e che non si applichi nessuna delle esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2 (ascensori, impianti storici anteriori al 1986, impianti agricoli e forestali, trasporti a fune per merci al servizio di rifugi di montagna, attrezzature ricreative, impianti minerari e industriali, impianti in cui gli utenti sono trasportati sull'acqua).
- 2. Classificare ogni prodotto come sottosistema (allegato I) o componente di sicurezza (articolo 3, punto 4) e stabilire il proprio ruolo, tenendo presente che incorporare componenti propri in un impianto o vendere con il proprio marchio rende fabbricanti (articolo 3, punto 13, e articolo 15).
- 3. Per un nuovo impianto o per una modifica che richiede una nuova autorizzazione, far eseguire l'analisi di sicurezza e far redigere il rapporto di sicurezza, con l'elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza (articolo 8).
- 4. Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che coprono il prodotto per ottenere la presunzione di conformità all'allegato II, oppure documentare le soluzioni alternative (articolo 17).
- 5. Scegliere il percorso di valutazione della conformità, Modulo B con D o F, Modulo G o Modulo H1, e presentare la domanda a un unico organismo notificato di propria scelta (articolo 18 e allegati da III a VII).
- 6. Compilare la documentazione tecnica dell'allegato VIII, comprensiva dell'analisi dei rischi, dei disegni, delle norme applicate, dei calcoli, dei rapporti di prova, delle istruzioni e, per i sottosistemi, delle dichiarazioni dei componenti di sicurezza incorporati.
- 7. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato IX secondo il modello, tradotta nelle lingue degli Stati membri di vendita, e apporre la marcatura CE seguita dal numero dell'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato (articoli 19 e 21).
- 8. Apporre l'elemento di identificazione e il nome e l'indirizzo di fabbricante e importatore, e fornire la dichiarazione, le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, in Danimarca il danese (articoli 11(5)–11(7), 13(3) e 13(4)).
- 9. Predisporre la conservazione per 30 anni della documentazione tecnica, della dichiarazione, dei certificati e delle registrazioni di fornitori e clienti, nonché la procedura di azione correttiva e di notifica (articoli 11(3), 11(8), 13(7), 14(4) e 16).
- 10. Per un impianto danese, presentare domanda di approvazione all'Erhvervsstyrelsen prima della messa in servizio, inviando il rapporto di sicurezza, le dichiarazioni, gli altri documenti di conformità e la documentazione sulle caratteristiche dell'impianto entro l'inizio dei lavori — i primi tre in danese o in inglese — e ripresentare la domanda dopo ogni modifica significativa (ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021, §§ 6 e 7, come modificata dall'ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune, testo consolidato del 29 maggio 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0424-20260529>
2. Regolamento (UE) 2016/424 come pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0424>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0424 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0424>
4. Regolamento (UE) 2024/2748 che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748>
5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 39 e allegato I punto 61 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Impianti a fune (Commissione europea, DG GROW), con la guida all'applicazione, le norme armonizzate e gli organismi notificati — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/cableways_en
7. Bekendtgørelse nr. 2517 af 14. december 2021 om tovbaneanlæg (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2517>
8. Bekendtgørelse nr. 490 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om tovbaneanlæg (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/490>
9. Guida all'applicazione del regolamento (UE) 2016/424 (Commissione europea, docsroom) — <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48154>
10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
11. Regler for tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/love-og-regler/regler-tovbaner>
12. Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner>
13. Sikkerhedsstyrelsen skal markedsovervåge produkter på maskinområdet, notizia del 21 novembre 2018 sul trasferimento dall'Arbejdstilsynet (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/om-os/sik/nyheder/sikkerhedsstyrelsen-skal-markedsovervage-produkter-pa-maskinomradet>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cir/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.